

## VIOLENZA SESSUALE

La legge 66/1996 introduce il reato di violenza sessuale (artt. 609 bis c.p.p.).

Fu finalmente un nuovo inizio!

Nel nostro ordinamento è cambiato l'idea giuridica che si aveva di questi reati .

Il codice Rocco, norma costituita sotto il regime fascista Italiano, prevedeva che la violenza sessuale era un reato contro la morale pubblica.

Con l'introduzione della legge 66 le condotte dolose diventano reati contro la persona eliminando la distinzione fra atti di libidine violenta e violenza carnale.

Tale reati fa riferimento all'offesa che l'atto porta alla dignità e/o alla libertà sessuale della persona.

L'articolo 609bis c.p.p. distingue 2 fattispecie principali suddivise in altre sotto-specie:

Nella tabella seguente sono distinte le principali fattispecie

Violenza Sessuale	
1) Per costrizione	A) Con violenza
	B) Con minaccia
	C) Mediante abuso di autorità
2) Per induzione	A) Mediante abuso delle condizioni di inferiorità psichiche o fisica della persona offesa
	B) Mediante inganno con sostituzione di persona

La giurisprudenza, e in particolare una sentenza della Corte di Cassazione (1998m n. 6651 pubblicata in Foro It . 505) dà una definizione di "atti sessuali" definendo norme sessuali non solo gli altri idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo e diretti su zone erogene, ma anche quelli che a causa della reazione della persona offesa non sono connessi su zone erogene.

Per **atti sessuali** si intende le condotte indirizzate verso la persona offesa che compromettono la libera determinazione del soggetto passivo. Ovvero tutte le volte i cui la condotta trova la netta opposizione o reazione della vittima ci si trova di fronte ad una condotta che implica il reato 609-bis.

La **violenza sessuale per costrizione** può essere con **costrizione violenta** quando il comportamento del violento supera costrittivamente la resistenza della vittima. Non è necessario che vi sia la prova di una lotta estrema con evidenti segni sul corpo della vittima. La violenza per costrizione può verificarsi anche quando la vittima, per paura di estreme conseguenze per la propria o altri vita ( se stessa o i figli) abbia deciso di "assecondare il violentatore" al fine di terminare una fase angosciata ed insopportabile.

In questo caso il consenso è coatto perché non è libero .

Fortunatamente non siamo più nel contesto culturale , sociale, psicologico e giuridico in cui vige il medioevale sistema della *Vis grata puellae*, secondo il quale c'era violenza solo quando era possibile verificarla anche a occhio nudo attraverso evidenti segni sul corpo e sulla pelle della vittima.

La *violenza sessuale per costrizione con minaccia* si verifica quando la vittima non può vincere sulla resistenza; quella per *abuso di autorità*, si verifica quando un soggetto pubblico o privato- strumentalizza la propria autorità per ottenere il consenso che diventa viziato da parte della vittima. Esempi di soggetti pubblici sono i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio; mentre quelli privati sono i genitori, gli educatori, i curanti e i datori di lavoro.

La violenza sessuale per induzione si verifica quando il soggetto passivo viene “spinto” a commettere un atto sessuale- Per induzione si intende una coartazione psicologica della vittima . La pena è uguale anche se si tratta di persone con evidenti segni di inferiorità psichica.

Ci sono poi i casi di minore gravità in cui la pena è diminuita di 2 terzi. Non è possibile determinare aprioristicamente quali possono essere i casi di minore gravità. Sono importanti la qualità dell’atto compiuto, ovvero è necessario definire il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali della vittima, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, l’entità della compromissione della libertà sessuale e il danno psichico e fisico arrecato alla vittima.